

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1377 del 4 giugno 2018

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **MARIAROSA FANTONI** ed acquisita con protocollo CR-22410-2017 del 29/06/2017

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017 e 35/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 *"Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"*;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi

assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi

dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto che in data 29/06/2017 è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo CR-22410-2017 del presentata da **MARIAROSA FANTONI**, residente a Modena (MO), in via Saragozza 101, cap 41121, codice fiscale FNTMRS40B48I903Q;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE:
- **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n. 2 E n. 7 (Deposito ovest e Deposito est) in quanto:**
 - La documentazione fornita contestualmente alla presentazione della domanda e quella prodotta in data 09/09/2017 in risposta alla richiesta di integrazione non è tale da consentire una compiuta dimostrazione del razionale utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii.
 - Non è stato compiutamente dimostrato che alla data del sisma gli immobili in oggetto fossero utilizzati ai fini produttivi da parte dell'impresa individuale Veratti Patrizia (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
 - La ricostruzione degli immobili richiesti a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompensazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.
 - Non sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.
 - La dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale, e che l'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola. Nella Domanda Unica relativa all'anno 2012 non risulta che l'impresa individuale Veratti Patrizia, conduttrice dell'immobile alla data del sisma, abbia dichiarato il presente fabbricato ad uso produttivo in carico alla stessa impresa.
 - Il progetto, e quindi la scelta tipologica, degli edifici di nuova costruzione (telai in cemento armato sviluppati su due piani) sono incongrui rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola in quanto la loro conformazione non consente di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola (Art. 2 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.). Inoltre, i nuovi immobili sono riferibili, per parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, più ad abitazioni che a depositi macchine e attrezzi (caratterizzazione dei prospetti, numero di bucatore, inferriate, scale in c.a., Classe d'uso e Categoria di edificio). In definitiva, il progetto non si coniuga con le esigenze di una razionale attività agricola e pertanto non è riconoscibile la congruenza con gli obiettivi dell'Ordinanza.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto privo dei requisiti di ammissibilità come esposto nell'Allegato 1 della stessa Ordinanza: *"Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma"*.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull’immobile riportato in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **MARIAROSA FANTONI**, codice fiscale FNTMRS40B48I903Q;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sull’immobile contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-22410-2017 del 29/06/2017 Mariarosa Fantoni (Persona fisica) – Controdeduzioni

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPAL	Riferimento tabellare livello di danno DA DOMANDA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO al netto di IVA
n. 2 ricostruito nel n. 1	Finale Emilia (MO)	53	338	TAB. B – lettera c) Livello Operativo "E3"	Ante: 619,17 Post: 604,79	€ 0,00	€ 599.780,18 (Costo convenzionale)
n. 7 ricostruito nel n. 8	Finale Emilia (MO)	53	339	TAB. B – lettera c) Livello Operativo "E3"	Ante: 211,28 Post: 205,61		€ 205.523,00 (Costo convenzionale)

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo		
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria		
n. 2 ricostruito nel n. 1	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/fienile	TAB. B – lettera c) Livello Operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00		
n. 7 ricostruito nel n. 8	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/fienile	TAB. B – lettera c) Livello Operativo "E3"			€ 0,00		
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00		
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00		
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 0,00		

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE in merito a:
 - 1) UTILIZZO PRODUTTIVO: "si è fornita completa evidenza dell'utilizzo ai fini produttivi e della correlazione al riavvio dell'attività agricola insediata o di altra attività agricola futura che potrà insediarsi".
 - 2) TITOLO DI CONDUZIONE E DOCUMENTI PREVISTI DALL'ART. 1 COMMA 3 DELL'ORD. n. 57/2012 e smi: "L'utilizzo è stato ampiamente dimostrato ed è presente un contratto di comodato d'uso registrato in data certa che è da ritenersi comprovante e conforma alle Ordinanze per la ricostruzione".
 - 3) SOVRACOMPENSAZIONE: "l'unico beneficiario del contributo è la Sig.ra Fantoni Maria Rosa che è titolare di un diritto reale sull'immobile attuale e futuro (possibilità di affitto futuro a terzi) che è incondizionato dall'attuale contratto d'affitto in essere".
 - 4) RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA: "la richiesta di contributi inoltrata dalla proprietà Fantoni è finalizzata esclusivamente al riavvio dell'attività economiche danneggiate dagli eventi sismici".
 - 5) DICHIARAZIONE IN ANAGRAFE AZIENDALE: "l'obbligatorietà di iscrizione al suddetto anagrafe che comunque non risulta chiara se a capo dell'azienda agricola Veratti o a carico della proprietà (persona fisica) Fantoni Maria Rosa".
 - 6) PROGETTO: "La scelta della tipologia strutturale è stata effettuata in conformità alle leggi vigenti per il rispetto dei requisiti minimi dettati dalle norme".
- E NON RITENUTE ACCOGLIBILI in quanto:
 - 1) Nulla viene osservato relativamente a quanto contestato nella precedente fase di istruttoria di merito, ovvero che:
 - Anche se richiesta in fase di integrazione, non è stata fornita un'opportuna documentazione fotografica degli immobili in oggetto, a supporto del layout produttivo dichiarato e a giustificazione

della necessarietà della riparazione degli stessi per il ripristino dell'attività produttiva dell'impresa individuale Veratti Patrizia.

A supporto di quanto affermato, dalle foto fornite a supporto della dimostrazione del Livello Operativo del deposito ovest si riscontra che alcuni materiali erano riposti anche in un periodo ante-sisma all'esterno dello stesso fabbricato.

- Lo scarso materiale fornito a supporto del layout produttivo nella situazione pre-sisma non dimostra in maniera coerente il razionale utilizzo, alla data del sisma, dei locali finalizzati all'esercizio dell'attività produttiva.

In particolare, dalla documentazione fotografica fornita a supporto della dimostrazione del Livello Operativo si evidenzia la presenza di materiali vari (armadio, generico materiale edilizio, scatole, contenitori, giocattoli) in molti locali dell'immobile, incongruo con l'utilizzo agricolo dichiarato in perizia giurata.

- 2) Contrariamente a quanto affermato dai tecnici incaricati, il contratto di comodato d'uso stipulato tra il Sig. Rino Berviglieri (comodatario) e l'azienda agricola Veratti Patrizia (dichiarata come l'utilizzatrice degli immobili richiesti a contributo alla data del sisma) non risulta registrato, quindi, come già esplicitato nella precedente fase istruttoria, non è probatorio ai fini della dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi degli immobili richiesti a contributo, così come previsto dall'art. 1 comma3 dell'Ord. n. 57/2012 e smi.

Tuttavia, si sottolinea che il solo fatto che il bene oggetto di richiesta di contributo fosse, alla data del sisma, concesso in locazione con regolare contratto d'affitto registrato non costituisce **condizione sufficiente** perché lo stesso possa essere dichiarato in uso. Il comma 3 dell'art. 1 dell'Ord. n. 57/2012 e smi stabilisce:

"Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, [...] ovvero coloro che, per legge o per contratto [...] siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo [...].

*Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data **dimostrazione dell'utilizzo produttivo**, [...] mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*

Perciò, se anche il primo requisito della norma fosse stato rispettato, resta da confermare la "destinazione ad attività produttiva" del fabbricato. Pertanto l'eventuale dimostrazione della conduzione indica la possibile esistenza di attività produttiva in dato luogo, ancorché riconducibile all'art. 2135 c.c., ma non soddisfa del pari tutti i requisiti previsti dalla norma.

- 3) I fabbricati ad uso deposito, oggetto di richiesta di contributo, sono inseriti in un complesso aziendale ove sono presenti altri fabbricati, aventi le medesime destinazioni d'uso e una più spiccata funzionalità agricola e di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Infatti, tutta la strumentazione indicata nel layout produttivo, sia nella condizione pre che post sisma, a giustificazione dell'utilizzo dell'immobile in oggetto, troverebbe ricovero in uno degli altri immobili afferenti ai limitrofi fondi della stessa proprietà.

Pertanto, tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art.2 Comma 1 e Comma 2).

Gli immobili essenziali, e quindi necessari, così come dimostrato dalle recenti richieste di interventi di nuova costruzione (hangar di 408,00 mq da edificarsi e nuovo immobile di 1.040,47 mq attualmente in fase di costruzione) ai fini del riavvio dell'attività produttiva sono quelli posizionati sul fondo sito in via Ceresa. Non risulta neppure dimostrata la futura strumentalità della riparazione del fabbricato in oggetto sul fondo di via Vettora.

- 4) I chiarimenti forniti si ritengono non rilevanti ai fini della dimostrazione della necessità degli interventi previsti in progetto, finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in capo all'Impresa individuale Veratti Patrizia, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito.

Rimandando a quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 dell'Ord. n. 57/2012 e smi:

"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:

a) la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

[...]."

Dunque, gli interventi in progetto devono risultare finalizzati a consentire il riavvio di un'attività economica che è stata danneggiata dagli eventi sismici ed, al contempo, al recupero della piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa: il solo recupero dell'immobile a fini produttivi per l'attività agricola dell'Impresa individuale Veratti Patrizia, non risulta condizione sufficiente per il riconoscimento del contributo richiesto.

5) Si rileva che, essendo il contratto di comodato non registrato, non risponde ai requisiti previsti dalla Determinazione regionale riferita ai requisiti della contrattualistica necessaria per la registrazione dei dati sull'Anagrafe delle Aziende agricole.

6) Le dichiarazioni fornite, non supportate da idonea documentazione certa, non aggiungono nulla a quanto già analizzato e valutato, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito.

Come già ribadito nella precedente fase istruttoria, non è agli atti nessun documento provante il parere favorevole ottenuto dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Finale Emilia relativamente al progetto di ricostruzione dei due depositi.

Inoltre, si ritiene che la conformazione dell'edificio allo stato di fatto non consente di riconoscere una razionale funzionalità del piano primo, coerentemente con la moderna agricoltura e con la ripresa dell'attività produttiva. Lo stesso vale per le dimensioni di alcune delle aperture al piano terra del deposito ovest, che evidenziano l'impossibilità di ingresso di mezzi agricoli, nonché la difficoltà di movimentazione degli stessi, in quasi tutti i locali dell'immobile in oggetto.

- SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n. 2 E n. 7 (Deposito ovest e Deposito est) in quanto:

- La documentazione fornita contestualmente alla presentazione della domanda e quella prodotta successivamente non è tale da consentire una compiuta dimostrazione del razionale utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii.
- Non è stato compiutamente dimostrato che alla data del sisma gli immobili in oggetto fossero utilizzati ai fini produttivi da parte dell'impresa individuale Veratti Patrizia (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
- La ricostruzione degli immobili richiesti a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompenrazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.
- Non sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.
- La dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale, e che l'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola. Nella Domanda Unica relativa all'anno 2012 non risulta che l'impresa individuale Veratti Patrizia, conduttrice dell'immobile alla data del sisma, abbia dichiarato il presente fabbricato ad uso produttivo in carico alla stessa impresa.
- Il progetto, e quindi la scelta tipologica, degli edifici di nuova costruzione (telai in cemento armato sviluppati su due piani) sono incongrui rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola in quanto

la loro conformazione non consente di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola (Art. 2 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.). Inoltre, i nuovi immobili sono riferibili, per parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, più ad abitazioni che a depositi macchine e attrezzi (caratterizzazione dei prospetti, numero di bucatore, inferriate, scale in c.a., Classe d'uso e Categoria di edificio). In definitiva, il progetto non si coniuga con le esigenze di una razionale attività agricola e pertanto non è riconoscibile la congruenza con gli obiettivi dell'Ordinanza.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto privo dei requisiti di ammissibilità come esposto nell'Allegato 1 della stessa Ordinanza: "Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma".